

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2690**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2004**

—————

Introduzione dell’istituto dell’opinione dissenziente nei giudizi  
della Corte costituzionale e delle altre giurisdizioni superiori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale in data 13 gennaio 2004, con sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004, ha dichiarato non costituzionalmente legittima la legge 20 giugno 2003, n. 140, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato», e cioè il così detto «Lodo Maccanico», *alias* «Lodo Schifani», che stabiliva la sospensione dei processi penali *durante munere* a favore del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sollevando interessanti dibattiti oltre che sul merito della sentenza e sulle asserite sue motivazioni politiche anche sui limiti alla critica delle sentenze della Corte stessa.

Il presente disegno di legge di revisione costituzionale parte dal presupposto, ritenuto valido in tutti gli Stati moderni in cui la giustizia emana dal popolo sovrano ed è amministrata in suo nome, che in regime democratico tutti gli atti dei poteri pubblici o che siano espressione dell'esercizio di funzioni cosiddette «sovrane» - salvo il dovere di rispettarle nel senso di legalmente applicarle e sottoporsi ad esse e salvo il diritto estremo di resistenza agli atti arbitrari -, sono soggetti all'esercizio del fondamentale diritto di critica non solo scientifica, ma anche politica, da parte di ogni cittadino perchè sia realizzato quel controllo diffuso delle responsabilità istituzionali da parte dei cittadini, che costituisce in ogni reale ed effettiva democrazia la garanzia massima delle libertà e della legalità fondamentale del funzionamento delle istituzioni.

Ciò vale anche e soprattutto nei confronti dei provvedimenti dei giudici ordinari e amministrativi e dei pubblici ministeri presso di

loro costituiti, in particolare se definitivi e cioè non oltre suscettibili di revisione o controllo, anche e soprattutto attesa la loro praticamente assoluta irresponsabilità, salvo che in caso penalmente sanzionabile di corruzione o in sede di responsabilità disciplinare amministrata peraltro da una giurisdizione domestica, controllata anch'essa esclusivamente da organi dello stesso ordine giudiziario.

Perché questo controllo diffuso possa realmente esercitarsi in modo informato e corretto, evitando giudizi approssimativi specie se in base a incompleta informazione sul piano del fatto e su quello del diritto, è necessaria la piena trasparenza e il massimo di conoscibilità dei procedimenti attraverso i quali si è giunti all'adozione di questi provvedimenti e alla formazione dialettica dei giudizi e delle loro motivazioni in fatto e in diritto.

Si tratta di introdurre anche nel nostro ordinamento il noto istituto della pubblicità e ufficialità delle *dissenting opinions* in relazione ai provvedimenti collegiali per loro natura non gravabili da successivi ricorsi o appelli emanati dai giudici delle giurisdizioni superiori: costituzionale, ordinaria e amministrativa. Per *dissenting opinions*, ovvero opinioni dissenzienti, si intendono le opinioni di quei giudici che hanno espresso in fatto e/o in diritto opinioni diverse da quelle che hanno portato ad una decisione a maggioranza.

Nel nostro ordinamento l'istituto delle *dissenting opinions* dovrebbe essere introdotto in relazione alle sentenze e ai provvedimenti collegiali della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, nonché del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva, e della Corte dei conti, sia in sede giurisdizionale sia in sede di controllo.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 137 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 137-*bis*. Alle motivazioni delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali della Corte costituzionale sono allegate, anche ai fini della pubblicazione, le opinioni espresse, e come da loro formalizzate e verbalizzate, dai giudici che non si sono espressi nel voto a favore della motivazione in fatto o in diritto o anche soltanto del dispositivo della sentenza o di altro provvedimento collegiale».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 111-*bis*. Alle motivazioni delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva, nonché della Corte dei conti, sia in sede di controllo sia in sede giurisdizionale, sono allegate, anche ai fini della pubblicazione, le opinioni espresse, e come da loro formulate e verbalizzate, dai giudici che non si sono espressi nel voto a favore della motivazione in fatto o in diritto o anche soltanto del dispositivo della sentenza o di altro provvedimento collegiale».

